

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - MODIFICHE.

Nr. Progr. **46**
Data **30/07/2014**
Seduta NR. **9**
Titolo **1**
Classe **4**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/07/2014

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **30/07/2014** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	S	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	S	QUERZÈ DAVIDE	S	FRANSCESCHI MASSIMILIANO	S
MADDALONI CARMINE	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S		
CRUCITTI PAOLA	S	IOVINO PAOLO	N		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti giustificati i signori:

IOVINO PAOLO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

MARCHESINI GIULIA, LAFFI ELISA, ZAVATTARO LEONARDO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - MODIFICHE.

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento alla deliberazione n. 45 in data odierna e alla registrazione in atti al n. 14.622.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente “Regolamento generale delle entrate” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11.06.2013;

Ritenuto opportuno adeguare il regolamento sopra citato alle modifiche legislative intervenute;

Richiamati a tal fine l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 in materia di potestà regolamentare degli Enti Locali e l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate;

Visto in particolare l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 i quali stabiliscono che: *“...le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale....”*;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”*;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Vista la proposta di modificare il Regolamento generale delle entrate agli articoli 11, 14, 47, 49, 52 e di aggiungere nel Titolo I – Disposizioni generali - l'art. 6 bis;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione;

Ritenuto di approvare il testo completo del regolamento così modificato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 19 luglio 2014 e pervenuto al protocollo n. 15650 del 24 luglio 2014;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro, Facchini, Borghi e Franceschi) resi per alzata di mano presenti e votanti n. 16 componenti

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di modificare il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11.06.2013, agli articoli 11, 14, 47, 49, 52, di aggiungere nel Titolo I – Disposizioni generali - l'art. 6 bis e di approvare il testo completo del regolamento così modificato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione;
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro, Facchini, Borghi e Franceschi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11.06.2013
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.07.2014

Indice

INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento.....	4
Articolo 2 - Regolamenti specifici	5
Articolo 3 - Aliquote e tariffe.....	5
Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	5
Articolo 5 - Forma di gestione	6
Articolo 6 - Responsabilità e vigilanza sulla gestione delle entrate	6
Articolo 6 bis – Tutela dell’effettiva congruità della quantificazione delle entrate correlate al valore ISEE	7
TITOLO II – LE ENTRATE TRIBUTARIE.....	8
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	8
Articolo 7 - Dichiarazione tributaria.....	8
Articolo 8 - Attività di controllo	8
Articolo 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici.....	9
Articolo 10 - Rapporti con il Contribuente.....	9
Articolo 11 - Avviso di accertamento e interessi moratori	10
Articolo 12 - Notificazione degli atti	10
Articolo 13 - Contenzioso	10
Articolo 14 - Rimborsi e compensazione	11
Articolo 15 - Versamenti minimi	12
CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO	12
Articolo 16 - Interpello	12
Articolo 17 - Procedimento e modalità di esercizio dell’interpello	12
Articolo 18 - Effetti dell’interpello	13
CAPO III – AUTOTUTELA.....	13
Articolo 19 - Applicazione dell’istituto dell’autotutela	13
Articolo 20 - Presupposto per l’applicazione dell’autotutela	13
Articolo 21 - Ipotesi di annullamento d’Ufficio	13
Articolo 22 - Oggetto dell’annullamento.....	14
Articolo 23 - Limiti dell’esercizio del potere di autotutela.....	14
Articolo 24 - Procedimento	14
CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	15
Articolo 25 - Introduzione dell’istituto dell’accertamento con adesione.....	15
Articolo 26 - Presupposto ed ambito di applicazione dell’istituto.....	15
Articolo 27 - Attivazione del procedimento definitorio.....	15
Articolo 28 - Procedimento ad iniziativa dell’Ufficio.....	16
Articolo 29 - Procedimento ad iniziativa del Contribuente.....	16
Articolo 30 - Invito a comparire per definire l’accertamento	17
Articolo 31 - Atto di accertamento con adesione.....	17
Articolo 32 - Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione	17
Articolo 33 - Effetti della definizione	18
Articolo 34 - Riduzione delle sanzioni	18
CAPO V – SANZIONI TRIBUTARIE	18
Articolo 35 - Applicazione delle sanzioni	18
Articolo 36 - Criteri per la determinazione delle sanzioni	19
Articolo 37 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all’accertamento	20
Articolo 38 - Concorso di violazioni e continuazione.....	20
Articolo 39 - Recidiva.....	20

<i>Articolo 40 - Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione</i>	20
TITOLO III – LE ALTRE ENTRATE NON TRIBUTARIE	21
<i>Articolo 41 - Individuazione</i>	21
<i>Articolo 42 - Rapporti con i cittadini</i>	21
<i>Articolo 43 - Scadenze di pagamento</i>	21
<i>Articolo 44 - Solleciti, costituzione in mora, interessi moratori</i>	22
<i>Articolo 45 - Interruzione del servizio</i>	22
<i>Articolo 46 - Rimborsi</i>	22
TITOLO IV - RISCOSSIONE	23
<i>Articolo 47 - Riscossione delle entrate comunali</i>	23
<i>Articolo 48 - Riscossione volontaria</i>	23
<i>Articolo 49 - Riscossione coattiva</i>	23
<i>Articolo 50 - Pagamento eseguito da persona in nome e per conto di altra persona</i>	25
<i>Articolo 51 - Debitore principale e debitore corresponsabile</i>	25
<i>Articolo 52 - Rateizzazione di debiti</i>	25
<i>Articolo 53 - Il Funzionario responsabile della riscossione</i>	27
<i>Articolo 54 - Cessione di crediti</i>	27
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	27
<i>Articolo 55 - Decorrenza</i>	27
<i>Articolo 56 - Abrogazioni</i>	28
<i>Articolo 57 - Revoca</i>	28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare generale riconosciuta dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, detta norme di disciplina generale delle entrate comunali al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Scopo del presente regolamento è, inoltre, di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza. A tal fine vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:
 - a) diritto di interpello, mediante il quale il Contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'Ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al Contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere,
 - b) autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa,
 - c) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il Contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.
3. Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e della loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e dalla Legge 28 dicembre 1997, n. 449 e la determinazione dell'entità degli interessi tributari.
4. Contestualmente alle entrate tributarie, questo regolamento intende disciplinare, negli aspetti che necessitano di specifica regolamentazione, anche le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio, da canoni di concessione e d'uso, dalla gestione dei servizi comunali, da somme spettanti al Comune a qualsiasi titolo e di diversa natura, nonché la riscossione volontaria e coattiva delle suddette tipologie di entrata.

Articolo 2 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa, può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento, da adottare entro i termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Nella gestione delle entrate disciplinate da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.

Articolo 3 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore ed entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario se non diversamente stabilito con legge statale.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate ed applicate per l'anno precedente se non diversamente stabilito con legge statale.
3. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha tuttavia effetto retroattivo.

Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 3.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

-
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
 5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del dipendente comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione oppure trasmessa via fax con allegata copia di documento di identità valido o in modo digitale con le modalità previste dalla normativa vigente. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 - Forma di gestione

1. La gestione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate è effettuata in forma diretta fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 6 - Responsabilità e vigilanza sulla gestione delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita dalla Giunta Comunale che, con propria deliberazione, per ogni entrata di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata medesima. In alternativa la responsabilità è attribuita, mediate il Piano Esecutivo di gestione, ai Direttori d'Area ai quali risultano affidate le risorse di entrata.
2. In particolare, il Funzionario designato responsabile dell'entrata:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione della stessa, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e di applicazione degli interessi e delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) valuta, approva o respinge le domande di rimborso;
 - d) valuta, approva o respinge le domande di rateizzazione;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 13 del presente Regolamento;

-
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, come disciplinato dal capo III del Titolo II del presente Regolamento;
 - g) gestisce l'intero procedimento di accertamento con adesione, adottando i necessari provvedimenti, sulla base delle disposizioni di cui al capo IV del Titolo II del presente Regolamento;
 - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata.
3. In accordo con il Funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 6 bis – Tutela dell'effettiva congruità della quantificazione delle entrate correlate al valore ISEE

1. Le dichiarazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo, da parte dell'Area che le riceve ed eroga la prestazione, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – anche a campione – secondo criteri di imparzialità e trasparenza.
2. Le modalità organizzative di effettuazione dei controlli di cui al comma 1 saranno approvate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.
3. In caso di attivazione del procedimento di controllo viene garantito il contraddittorio con l'interessato il quale viene formalmente invitato a presentare, in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso, eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le contraddittorietà e le discordanze rilevate.
4. La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la incompleta o inidonea documentazione trasmessa comporterà il diniego o la revoca dell'agevolazione con conseguente eventuale restituzione di quanto indebitamente percepito.
6. Quando il valore del beneficio indebitamente percepito è pari o inferiore a € 3.999,96 viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00 in rapporto proporzionale con il beneficio conseguito. Tale sanzione non potrà comunque superare il triplo del beneficio conseguito (art. 316 ter del codice penale). Qualora ricorrano eventuali ipotesi di reato sarà inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica.
7. Nel caso in cui il valore del beneficio indebitamente percepito sia superiore all'importo di cui al precedente comma 6 deve essere inoltrata la sola segnalazione alla Procura della Repubblica.
8. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 38, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

-
9. Per definire la misura della sanzione va fatto ricorso alle disposizioni recate dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale che indica gli elementi di valutazione per la determinazione del quantum che si osservano, in quanto applicabili, e salvo che non sia diversamente stabilito. Così viene disposto che occorre avere riguardo "alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche" considerata, comunque, la facoltà del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della medesima Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II – LE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 7 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, qualora non sia previsto obbligatoriamente l'utilizzo di uno specifico modello, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione priva della sottoscrizione, il Funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 8 - Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile, così come individuato in applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, avvalendosi degli uffici comunali competenti, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e in genere, di tutti gli adempimenti che competono al Contribuente per legge o regolamento. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

-
2. La Giunta comunale detta annualmente, con il Piano Esecutivo di Gestione, i programmi specifici di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il Funzionario responsabile.
 3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'Ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
 4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il Funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, può invitare il Contribuente a fornire chiarimenti ed informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
 5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano comunque applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13.

Articolo 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità e agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio tributario.

Articolo 10 - Rapporti con il Contribuente

1. I rapporti tra Contribuente ed amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche dirette devono compiersi al solo scopo di accertare la regolarità della posizione del Contribuente e devono arrecare il minor disturbo possibile. Devono attuarsi previo congruo preavviso e devono consentire all'interessato di presenziare alla verifica, eventualmente facendo constare in contraddittorio le proprie ragioni. Le operazioni di verifica e ogni eventuale osservazione raccolta devono essere verbalizzate. Il Contribuente ha il diritto di farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Il Contribuente che si ritenga leso o che ritenga che una norma tributaria sia stata applicata in modo non corretto nei suoi confronti può rivolgersi:
 - a) al Garante del Contribuente istituito a norma dell'articolo 13 dello Statuto del Contribuente,
 - b) al Difensore Civico Regionale.

Articolo 11 - Avviso di accertamento e interessi moratori

1. L'esercizio della potestà accertativa per il recupero di somme dovute e non corrisposte e l'applicazione delle eventuali sanzioni ed interessi è effettuata mediante avvisi di accertamento secondo le modalità e i tempi previsti nelle leggi istitutive dei singoli tributi e nel rispetto delle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente.
2. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal Contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'Ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
3. L'avviso di accertamento deve essere notificato al Contribuente, a pena di decadenza, entro il termine previsto per ciascun tributo dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera, per ciascun credito con riferimento ad ogni periodo di imposta, il limite di euro 30, salvo il caso in cui il Contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 12 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al Contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini del computo del termine di prescrizione degli atti, se previsto per legge, fa fede la data del timbro postale di spedizione dell'atto stesso.
2. Le spese legate alla notifica degli avvisi e degli atti sono poste a carico del Contribuente.

Articolo 13 - Contenzioso

1. In caso di insorgenza di controversia tributaria il Funzionario responsabile promuove ogni azione atta a risolvere la medesima controversia in fase precontenziosa, ovvero in fase conciliativa.
-

-
2. Ove tuttavia non sia possibile evitare l'insorgenza del contenzioso il Funzionario responsabile, valutate, in ogni fase del procedimento, le condizioni per la resistenza in giudizio, e soppesate le ragioni di convenienza anche al fine di evitare l'instaurazione di liti che abbiano scarsa possibilità di esito favorevole per l'amministrazione, cura la costituzione in giudizio secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale e dalla legge.
 3. Spetta sempre al Sindaco decidere di resistere e costituirsi in giudizio, anche a mezzo di un suo delegato, nei termini di legge e, su indicazione del Funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
 4. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
 5. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario responsabile sulla base del mandato apposto in calce alle memorie processuali ovvero detenuto a parte.
 6. E' compito del Funzionario responsabile, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
 7. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 14 - Rimborsi e compensazione

1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
 2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino al compimento dei termini di prescrizione.
 3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
 4. Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego. Il termine di 90 giorni si interrompe in caso di richiesta di documentazione mancante per il periodo di tempo assegnato dall'Ufficio. L'Ente provvede al relativo pagamento entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
 5. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 11, comma 5.
 6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
 7. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 15.
-

-
8. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del Contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con le modalità previste per legge.

Articolo 15 - Versamenti minimi

1. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento. I Regolamenti specifici disciplinanti i singoli tributi possono prevedere ulteriori e diverse disposizioni in considerazione delle peculiarità dell'entrata oggetto di regolamentazione.

Capo II – Diritto di interpello

Articolo 16 - Interpello

1. Ogni Contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di disposizioni normative riguardanti tributi comunali, può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione delle disposizioni tributarie stesse con riferimento a casi concreti e personali.
2. Il Contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Articolo 17 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del Contribuente indirizzata al Comune.
2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del Contribuente o del suo legale rappresentante,
 - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere,
 - c) la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata,
 - d) la sottoscrizione del Contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.
3. Alla richiesta di parere deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione.
4. L'istanza deve contenere l'esposizione del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare.

Articolo 18 - Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto d'interpello da parte del Contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del Contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.
3. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'Ufficio o su istanza del Contribuente.
4. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Capo III – Autotutela

Articolo 19 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dall'art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 aggiunto dalla Legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656 successivamente integrato dall'art. 27 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997, n.37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Articolo 20 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il Contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Articolo 21 - Ipotesi di annullamento d'Ufficio

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art.2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di :
 - a) errore di persona o di soggetto passivo,
 - b) errore logico o di calcolo,

-
- c) errore sul presupposto del tributo,
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo,
 - e) prova di pagamenti del tributo regolarmente eseguiti,
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza,
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati,
 - h) errore materiale del Contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

Articolo 22 - Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del Contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi ecc..

Articolo 23 - Limiti dell'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti.
3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:
 - a) vi è pendenza di giudizio,
 - b) non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del Contribuente.

Articolo 24 - Procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al Funzionario responsabile competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del Contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.
3. Il provvedimento di annullamento va comunicato all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Capo IV – Accertamento con adesione

Articolo 25 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del Contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 26 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il Contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 27 - Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati nel precedente articolo 26:
 - a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
 - su istanza del Contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 28 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con i Contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al Contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, dei periodi di imposta suscettibili di accertamento, del maggiore tributo, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 4, dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e altre richieste, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del Contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. Il Contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al Servizio Tributi e il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte in conformità alle disposizioni del successivo art. 32 - comma 2 , deve essere allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza di adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nel successivo art. 34, comma 1, è ridotta alla metà. In caso di pagamento rateale, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al Contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 29 - Procedimento ad iniziativa del Contribuente

1. Il Contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 28, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza, in carta libera, di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. Il Contribuente deve presentare istanza per ogni singolo atto di imposizione notificato.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

-
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 26 del presente Regolamento o comunque non adeguatamente motivate dal Contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.
 5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire.

Articolo 30 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal Contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario responsabile.

Articolo 31 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il Contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. Il Contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.

Articolo 32 - Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 31 con le modalità indicate nell'atto stesso.

-
2. A richiesta dell'interessato e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2.000,00 è ammesso il pagamento in rate trimestrali di pari importo, in numero non superiore a otto, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
 3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il Contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al Contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
 4. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva l'Ufficio provvede alla riscossione coattiva delle somme residue dovute e della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 applicata in misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
 5. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 1 ovvero con il versamento della prima rata di cui al comma 2.

Articolo 33 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 34 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Capo V – Sanzioni tributarie

Articolo 35 - Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il Funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.
-

-
2. Nella determinazione della misura specifica di sanzione, tra il livello minimo e massimo previste dalla legge il Funzionario responsabile definisce la misura edittale tenendo conto della gravità oggettiva della violazione, del comportamento del soggetto, dell'eventuale fattiva collaborazione al buon esito e alla celerità dell'azione di accertamento posta in essere per sanare la violazione, dell'eventuale indisponibilità, per contro, e di ogni forma ostruzionistica posta in atto per intralciare l'azione repressiva della violazione.
 3. Se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione il predetto Funzionario può graduare l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche sociali.

Articolo 36 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) applicazione della sanzione nella **misura massima** prevista dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione totale,
 - b) applicazione della sanzione nella **misura minima** prevista dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto minore di evasione,
 - c) applicazione della sanzione **nella misura minima** stabilita dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'azione di controllo e quando il Funzionario ritenga che il riconoscimento della sanzione minima possa più celermente consentire il buon esito dell'accertamento, anche avuto riguardo alla fattiva collaborazione del Contribuente,
 - d) applicazione della sanzione **nella misura intermedia** tra il minimo ed il massimo previsti dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.),
 - e) mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art.13 del D.Lgs. n. 472/1997,
 - f) aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva,
 - g) riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile,
 - h) applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal Contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 37 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento

1. Nel caso di violazione di omessa denuncia o infedele denuncia l'acquiescenza all'avviso di accertamento o adesione all'accertamento che contesta la violazione comporta la riduzione della sanzione comminata nella misura prevista dalla legge, purché il pagamento delle somme complessivamente dovute tenendo conto della predetta riduzione, intervenga entro il termine per la proposizione del ricorso contro l'atto. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il Contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale comporta la decadenza dal beneficio della riduzione della sanzione per acquiescenza e pertanto gli importi delle sanzioni saranno richiesti in misura piena.
3. Il Contribuente può, in alternativa ricorrere alla definizione agevolata, allo scopo di avvalersi del beneficio della riduzione della sanzione nella misura prevista dalla legge, quando intenda, impugnare in giudizio il provvedimento limitatamente alla parte che riguarda l'imposta.

Articolo 38 - Concorso di violazioni e continuazione

1. In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate aventi carattere formale (ossia non incidenti sul calcolo o sul versamento del tributo) di cui all'art.12 del D.Lgs 472/1997 la sanzione viene così determinata:
 - a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto.
 - b) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Articolo 39 - Recidiva

1. In caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'articolo 7 del D.Lgs 472/1997, la sanzione viene aumentata della metà.

Articolo 40 - Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

1. In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al doppio del maggior tributo dovuto. In tal caso l'importo della sanzione viene calcolato sul maggior tributo dovuto.

Titolo III – LE ALTRE ENTRATE non TRIBUTARIE

Articolo 41 - Individuazione

1. Il presente titolo disciplina in via generale le entrate comunali non tributarie quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - a) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio,
 - b) le entrate derivanti da servizi pubblici,
 - c) le entrate derivanti da canoni d'uso,
 - d) le entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni,
 - e) le entrate spettanti al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità,
 - f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo le entrate derivanti da trasferimenti erariali, regionali e di altri Enti del settore pubblico.

Articolo 42 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono basarsi sulla semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Le tariffe, i prezzi e gli adempimenti a carico dei cittadini, sono resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche ed elettroniche. Presso gli uffici competenti del Comune o presso gli uffici dell'eventuale soggetto deputato alla riscossione delle entrate, vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Articolo 43 - Scadenze di pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata negli atti, nei bollettini o nei documenti di riscossione emessi dal Comune.
2. Salvo diverse disposizioni previste dalle norme vigenti, nei casi in cui non sia stabilita alcuna scadenza per la riscossione del credito, il Funzionario responsabile della gestione dell'entrata provvede, entro trenta giorni dalla maturazione del credito, al sollecito scritto, specificando l'ultima data utile per il pagamento. Tale data non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali il creditore è costituito in mora ai sensi dell'art.1219 del C.C..

Articolo 44 - Solleciti, costituzione in mora, interessi moratori

1. Il Funzionario responsabile di ogni singola entrata provvede, prima di attivare l'azione di recupero coattiva, al sollecito con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli eventuali interessi, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. L'atto di costituzione in mora deve essere adottato in piena adesione ai criteri e principi indicati all'articolo 1219 del codice civile.
3. Quando si tratti di ratei di pagamento di tariffe, rette o canoni per i quali sia preconstituito e noto al debitore il termine di scadenza del pagamento, a norma del disposto dell'art. 1219, comma 2 del codice civile, non è necessaria la costituzione in mora del debitore, in quanto trattasi di obbligazioni per le quali è scaduto il termine per l'adempimento. Per tali entrate la notifica di un provvedimento di costituzione in mora risponde, pertanto unicamente a criteri di opportunità, di stimolo al pagamento spontaneo, di interruzione della prescrizione. L'eventuale mancata trasmissione dell'atto di costituzione in mora non toglie alcuna validità al procedimento di recupero coattivo.
4. Il Funzionario responsabile di ogni singola entrata dovrà richiedere gli interessi moratori, al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista quale condizione pattizia (interesse convenzionale), nonché le spese di notifica o postali.
5. L'applicazione degli interessi moratori al tasso legale tempo per tempo vigente decorre:
 - a) dalla data di scadenza assegnata con l'atto di costituzione in mora;
 - b) dalla data di scadenza del termine per tutti i casi per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1219 del codice civile, non è necessaria la costituzione in mora.

Articolo 45 - Interruzione del servizio

1. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze il Funzionario responsabile di ogni singola entrata, previa informativa alla Giunta, si riserva la possibilità di interrompere anche temporaneamente l'erogazione dei servizi.

Articolo 46 - Rimborsi

1. L'utente che ritenga di aver versato al Comune somme non dovute può presentare domanda di rimborso. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata documentando le ragioni che dimostrano la sussistenza del credito, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego. Il termine di 90 giorni si interrompe in caso di richiesta di documentazione mancante per il periodo di tempo assegnato dall'Ufficio. L'Ente provvede al relativo pagamento entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. La mancata notifica del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito alla restituzione.

-
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 44, comma 4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO IV - RISCOSSIONE

Articolo 47 - Riscossione delle entrate comunali

1. In questo titolo sono disciplinate le modalità di riscossione volontaria e coattiva delle entrate del Comune.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, e fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate comunali è effettuata dal Comune in modo diretto, ad eccezione di quelle affidate in concessione a terzi sulla base di contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Comune si avvale per la riscossione del tributo sui rifiuti del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani fino alla scadenza dello stesso contratto di affidamento.
4. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere differiti per non più di dodici mesi, con deliberazione della Giunta Comunale debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto, nei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
5. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al precedente comma 4 si applica alla sola quota del tributo di spettanza del Comune e non anche a eventuali quote di riserva dello Stato.

Articolo 48 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal Comune con le modalità operative e i tempi individuati in relazione alla tipologia delle singole entrate.

Articolo 49 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate in oggetto è gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale) fino alla stessa esecuzione forzata del proprio credito.

-
2. Per esigenze di efficienza organizzativa e funzionale il Comune può servirsi della collaborazione di soggetti, purché iscritti all'Albo previsto dall'art. 53 del d. lgs. 446/1997, in grado di svolgere o fornire servizi atti a facilitare lo svolgimento delle funzioni coattive mediante l'impiego di sistemi automatizzati e di rendicontazione efficienti. In questo caso il Comune mantiene, comunque, la responsabilità dell'intero processo di riscossione e la diretta gestione dell'entrata. La vigilanza sul buon andamento del sistema è affidata all'Area Economico/Finanziaria e Controllo.
 3. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater punto 1) del D.L. 70/2011.
 4. Il Funzionario responsabile di ogni entrata, constatata la sussistenza di crediti non riscossi, dopo aver provveduto alla costituzione in mora del debitore a norma del precedente art. 44 del presente regolamento, ove il pagamento delle somme non sia stato assolto, e dopo aver proceduto alle operazioni di allineamento contabile tra voci di carico e relativi accertamenti di bilancio, trasmette al Responsabile del procedimento individuato dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo la lista di carico dei debitori e degli importi, analiticamente descritti per tipologia, anno di competenza, utente fruitore del servizio, oggetto del servizio, dati anagrafici completi del debitore, data di scadenza del debito, riferimenti dell'atto di costituzione in mora, copia del provvedimento di messa in mora per la predisposizione del fascicolo per il recupero coattivo.
 5. Per esigenze di migliore funzionalità e speditezza dell'operato amministrativo il Responsabile del procedimento individuato dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo può concordare con i Responsabili dei servizi interessati, modalità organizzative dirette della formazione delle ingiunzioni, ovvero la consegna dei dati con formati o modalità operative semplificate.
 6. Nel caso di entrate tributarie gli atti di accertamento, divenuti definitivi, costituiscono titolo che legittima la riscossione coattiva.
 7. Sono di competenza del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo tutte le ingiunzioni fiscali relative a tributi ed altre entrate, ad eccezione della riscossione delle sanzioni di competenza della Polizia Municipale per violazione del Codice della Strada.
 8. L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate consta di due fasi:
 - a) fase di ingiunzione: fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale. Il Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo sottoscrive le ingiunzioni fiscali relative alla riscossione coattiva delle entrate, ad eccezione della riscossione delle sanzioni di competenza della Polizia Municipale per violazione del Codice della Strada. Qualora la compilazione dell'ingiunzione fiscale sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
 - b) fase esecutiva: fase in cui - dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento - si procede all'esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata. Tutti gli atti di questa fase, rientrano nella competenza del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco ai sensi ed effetti dell'art.7 comma 2 gg-sexies dello stesso D.L.70/2011.
-

-
9. Nella riscossione coattiva di cui al precedente comma il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:
- a) compenso da riconoscere al Comune per l'attività di supporto alla riscossione; detto compenso non sarà superiore a quello che il Contribuente avrebbe dovuto pagare a favore di Equitalia S.p.A. (art. 17 D.Lgs. 112/99) per la medesima attività di riscossione;
 - b) interessi di mora, nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;
 - c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale;
 - d) altri oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari). In tali ipotesi il rimborso spese a carico del debitore non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000).
10. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo anche di interessi e sanzioni, sia inferiore a € 30,00. In caso di tributi il limite vale per ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 50 - Pagamento eseguito da persona in nome e per conto di altra persona

1. E' ammesso il pagamento eseguito, anche per mero errore materiale, da una persona in luogo del debitore principale, purché l'importo versato sia contabilmente corretto.
2. L'acquiescenza di chi ha eseguito il versamento consente di evitare di dover effettuare un rimborso e, per contro, l'adozione di un provvedimento di recupero.

Articolo 51 - Debitore principale e debitore corresponsabile

1. Quando la legge preveda espressamente un vincolo di coobbligazione tra più soggetti per il pagamento di alcune entrate, esperito il tentativo di recupero del credito nei confronti del debitore principale si potrà procedere all'adozione di provvedimenti di recupero anche nei confronti dei debitori corresponsabili.
2. Il Comune si riserva ogni azione di salvaguardia dei propri crediti nei confronti del debitore principale e dei debitori corresponsabili che possano essere chiamati, in forza di disposizione di legge che lo consenta, al pagamento di somme non onorate (eredi, altro genitore, ascendenti, ecc.)

Articolo 52 - Rateizzazione di debiti

1. Il Comune, su richiesta del Contribuente o dell'utente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria non affidate in concessione a terzi esclusivamente per il debito risultante dai seguenti atti: avvisi di accertamento tributari, ingiunzioni di pagamento.

-
2. Per consentire al debitore che versi in condizioni di transitorie o stabili difficoltà economiche di adempiere all'obbligo di pagamento delle somme dovute è ammessa la rateizzazione del debito sulla base dei seguenti criteri:
- a) il provvedimento di rateizzazione può essere concesso limitatamente a crediti di importo superiore a € 1.000,00.
 - b) la domanda di rateizzazione, motivata in ordine alla condizione di temporanea difficoltà economica del richiedente, deve essere presentata entro il termine per il pagamento dell'atto (avviso di accertamento, ingiunzione) di cui si richiede il pagamento rateale e comunque, con riferimento agli avvisi di accertamento, non oltre la scadenza della relativa ingiunzione di pagamento.
 - c) la rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dal mese successivo a quello di concessione della rateizzazione. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti. In tal caso l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti. La durata del piano rateale non può eccedere i 24 mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a € 100,00. In alternativa può essere concessa la sospensione del pagamento fino a sei mesi e, successivamente, la rateizzazione fino ad un massimo di mesi 18. Per debiti di importo superiore a € 15.000,00 la durata del piano rateale può essere estesa a 36 mesi con decorrenza della prima rata dalla fine del mese di concessione della rateizzazione. Il Funzionario responsabile dell'entrata, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 25.000,00, richiede adeguata garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La decadenza dal beneficio della rateizzazione di avvisi di accertamento tributari comporta l'applicazione delle sanzioni per l'intero importo indicato nell'avviso e non si applica la riduzione di cui all'art. 37 del presente regolamento. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.
 - d) sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.
 - e) il Funzionario responsabile dell'entrata del Comune, sulla base dell'istruttoria compiuta, adotta il provvedimento di concessione o di diniego della rateizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta. Il provvedimento di concessione o di diniego viene comunicato al richiedente e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

Articolo 53 - Il Funzionario responsabile della riscossione

1. Il Sindaco nomina uno o più Funzionari responsabili per la riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli Ufficiali di riscossione e ai quali spettano e funzioni già demandate al Segretario comunale dall'art. 11 del RD 639/1910.
2. I Funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del d.lg. 112/1999 (acquisizione del certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione).
3. Il Funzionario responsabile della riscossione può eseguire in forma diretta la notificazione delle ingiunzioni fiscali ed è la figura che procede all'esecuzione mobiliare o immobiliare, ovvero al pignoramento dei beni e, successivamente, alla vendita mediante pubblico incanto, senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
4. Il Funzionario responsabile della riscossione dispone di un registro cronologico, vidimato prima di essere messo in uso, nel quale devono essere annotati in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali.

Articolo 54 - Cessione di crediti

1. E' possibile procedere alla cessione pro soluto dei crediti di dubbia, difficile o antieconomica esigibilità, con esclusione dei crediti di natura contributiva.
2. I crediti, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, sono individuati mediante un provvedimento del Dirigente dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo, previo esperimento delle ordinarie procedure di riscossione, fatti salvi i seguenti casi, per i quali la cessione è comunque attivabile:
 - a) debitori irreperibili;
 - b) qualora si ritenga economicamente sconveniente, in relazione all'entità del credito e alla figura del debitore, attivare un contenzioso legale di incerto esito;
 - c) crediti di valore nominale inferiore ad euro 80,00.
3. In relazione a crediti vantati nei confronti di soggetti che versano in condizioni particolarmente disagiate è opportuno che il provvedimento indicato al comma precedente sia accompagnato da una relazione del Direttore dell'Area Servizi alla Persona.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere comunicata alla Ragioneria dello Stato l'entità complessiva delle cessioni dei crediti effettuate nell'anno precedente ed il prezzo medio delle stesse.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55 - Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.
-

Articolo 56 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente nuovo regolamento delle entrate sono abrogati:
 - a) il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e relativo “Allegato A – Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 19 novembre 1998 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29 novembre 2005;
 - b) il Regolamento generale delle entrate comunali non tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19 novembre 1998 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 25 novembre 2010.

Articolo 57 - Revoca

1. In relazione all’intervenuta abrogazione delle norme di legge che imponevano l’istituzione del Consiglio Tributario, il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 24 novembre 2011 è revocato.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **46** del **30/07/2014**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - MODIFICHE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 28/07/2014 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 28/07/2014 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 46 DEL 30/07/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MADDALONI CARMINE

IL VICE SEGRETARIO
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 07/08/2014